



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 8 DEL 06/04/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AL 16 APRILE 2023</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con Decreto 383/2022 del Ministero della Transazione Ecologica sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano seconda della zona climatica di appartenenza, operando una riduzione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;

**ACCERTATO** che il Comune di Fano è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 13 ore giornaliere, dal 22 Ottobre 2022 al 07 Aprile 2023, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 1 del Decreto 383/2022 del Ministero della Transazione Ecologica che così recita: *"Al di fuori dei periodi di cui al comma 2 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;

**DATO ATTO** che in questi giorni le temperature stanno subendo un forte calo;

**VISTO** che è previsto un ulteriore brusco abbassamento della temperatura climatica, nei prossimi giorni;

**RITENUTO** necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, la **PROROGA DELL'ACCENSIONE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO fino al 16 Aprile 2023 per n. ore 6,5 (sei e trenta minuti), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, corrispondenti al 50% del numero di ore massimo previsto per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 19°C per tutti gli altri edifici;**
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna sino al 16 aprile compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa.

3. Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa;
4. Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

**Massimo Seri**

*documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D. Lgs.  
n. 82/2005*